



Ufficio del Sindaco
Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577311 –
tavagnacco@postemailcertificata.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

Feletto Umberto, data del protocollo

ORDINANZA: n. repertorio Reg: ORD Prot . 0000069 / P Data: 30/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIFIENS).

IL SINDACO

Richiamate le precedenti Ordinanze sindacali in merito ai provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio del Comune di Tavagnacco;

Richiamato l'art. 6 comma 1 lett. h del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 41 del 21 luglio 2021 e s.m.i.;

Vista la richiesta dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) - Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica, prot.0072829-P/GEN/ASUFC dd 27.04.2026, acquisita al protocollo comunale n. 10890 dd 27.04.2026, avente per oggetto "Prevenzione e controllo delle arbovirosi-indicazioni operative";

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens);

Considerato che anche in Italia nel 2007, nel 2017 e nel 2025 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nell'ultimo decennio si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, con record registrato nel 2018, e che l'Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzare tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirosi, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati,

Rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia – Giulia è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia anche di altri tipi zanzare del genere Aedes quali: Aedes Koreicus (zanzara coreana) e Aedes Japonicus (zanzara giapponese) possibili portatrici di virus quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

Considerato, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti vettore e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione" oppure in caso di emergenza sanitaria;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Considerato che per contenere l'infestazione, il Comune di Tavagnacco sta provvedendo da molti anni alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo tutte le vie pubbliche;

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, depositi, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, scarpate, orti, vivai, serre, depositi di copertoni anche temporanei, attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, cimiteri e altre attività industriali, artigianali e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Atteso comunque che l'Amministrazione comunale è chiamata ad attuare interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare utilizzando anche le risorse finanziarie annualmente destinate di cui alla Legge Regionale 02.01.1985, n. 2;

Considerato che le zanzare del genere *Aedes* depongono le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve e quindi di esemplari adulti principalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirosi, adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti;

Visti:

-il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020, prorogato al 31/12/2026;

-il "Piano Operativo Regionale 2026 per l'implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020 – 2025" e proroga 2026 – Regione Friuli Venezia Giulia;

-il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i.;

-la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

-la Legge regionale 13 luglio 1981 n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

-la Legge 24.11.1981, n.689;

-l'articolo 50 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, in cui esistano o si possano creare raccolta di acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare l'abbandono** temporanee o definitivo negli spazi aperti – pubblici e privati – compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana e di evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi, ecc.) **ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida**;
4. **effettuare i trattamenti larvicidi con periodicità** congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. **tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti** di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti** dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;

7. **mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
8. effettuare regolari manutenzioni delle **piscine, delle vasche e delle fontane ornamentali**, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto;
9. **svuotare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire trattamenti larvicidi**;
10. **evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni, pneumatici e altri contenitori**; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
11. **stoccare i copertoni**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
12. **svuotare i copertoni** da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione**;
13. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali;
14. all'interno dei **cimiteri**, riempire i vasi portafiori fino al bordo con sabbia umida, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
15. **i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

ORDINA ALTRESI'

- I. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati **solo in via straordinaria**, e non secondo calendari programmati, esclusivamente a seguito di valutazione della reale necessità di intervento;
- II. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
- III. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi, anche attraverso l'uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (insetticidi e prodotti insetto-repellenti), debba essere comunicata preventivamente, almeno due giorni lavorativi prima della data prevista, al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida dell'area da trattare;
- IV. che per effettuare i trattamenti adulticidi vengano utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici (PMC) regolarmente autorizzati come insetticidi e/o insetto-repellenti, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
- V. nel caso di utilizzo dei prodotti biocidi o PMC in un impianto automatico, l'etichetta deve riportare la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica e la dicitura "uso non professionale" nel caso in cui il trattamento è effettuato dal proprietario/conducente dell'area da trattare;
- VI. che i trattamenti adulticidi negli spazi privati siano eseguiti nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio di seguito specificate:
 - in condizioni di assenza di vento e con scarse probabilità di precipitazione nelle 24 ore successive alla previsione di intervento; qualora cominciasse accidentalmente a piovere il trattamento andrà immediatamente sospeso;
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino (alba); è vietato il trattamento in orario diurno;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali, alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;

- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- sono vietati i trattamenti adulticidi se entro un raggio di 30 metri sia presente un corpo idrico superficiale;
- coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nelle aree trattate;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- che la ditta specializzata incaricata di effettuare i trattamenti adulticidi ovvero il proprietario/conducente dell'area da trattare, debba informare tutti residenti posti a confine con l'area ad oggetto di disinfestazione adulticida, disponendo con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati.

La violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata di zanzare, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

Fatta salva l'applicazione delle succitate sanzioni pecuniarie previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso alla rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e all'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti (es: eliminazione ristagni di acqua, taglio erba e vegetazione e quant'altro ritenuto necessario ad evitare il proliferare della zanzara tigre); in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art.5 del "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili) approvato con Delibera di C.C. n.25 dd 19.04.2004".

DISPONE

che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, la Polizia Locale, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il Corpo Forestale dello Stato, il corpo delle guardie ecologiche.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio web del Comune di Tavagnacco;

AVVERTE

- che il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo pretorio;
- che tutti i soggetti indicati saranno ritenuti responsabili delle conseguenze che si verificassero per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; i termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco
Dott. Giovanni CUCCI

*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/04/2026
Nome	ORDINANZA ZANZARA 2026-SIGNED.PDF
Impronta	BDFE86F06310F69DA23A13EAF6170414DB1DE7C3708FE36ADAD88D8B20FCCE53
Dimensione (Byte)	321,858

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-ORD-2026-69-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/04/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Giovanni Cucci
Codice Fiscale	TINIT-CCCGNN59H02L195Y
Codice Identificativo	WSREF-80444122066551
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	48 BE B7 78 00 99 4B F5 34 6B 68 50 9B 0C CE 9F 64 C2 EE 7E 50 B6 10 C3 7B 18 E2 1D D2 B9 DE C5 45 27 D1 EB 25 29 FA 25 CF A1 DB 12 BC D8 8A 55 30 D5 8D 84 83 72 72 90 57 B7 32 D2 50 08 19 EA 8D E2 96 F8 7B E1 12 07 82 30 A1 09 91 12 8D E2 AB 84 DB 4D 61 D9 6B 86 8D D0 B6 DB 32 52 A0 B8 71 4D 40 8F 7E 95 9B 55 82 EB AB 62 25 77 15 43 D2 D5 11 FC 64 18 84 CB B5 CF 41 D1 FB C1 D0 8D 0B 19 0B C4 FC 22 D8 F9 F5 23 DA F2 77 1F 22 FF D8 0B 67 07 86 66 59 01 13 4E 74 B0 67 C4 D1 39 A9 80 A2 B4 E8 3F D9 A2 58 87 37 40 4A 18 4A A5 31 6A 81 8A B3 EA EA C9 76 15 6D 79 9F 0C 3E 91 33 5B 59 73 B3 0C 26 06 C7 BB 28 32 8D 28 7F BC 31 52 47 2C 0B 79 49 AF 06 05 AF 92 A7 6D C4 20 7C 05 23 20 2A D4 1D B9 94 24 2B A7 EC D9 26 C4 CB 6B E8 4D FA 72 7B 94 86 E9 D2 40 C0 61 42 52
Data e ora della Firma	30/04/2026 09:18:01 GMT
Validità del certificato	Dal 08/04/2026 10:22:24 GMT al 08/04/2029 10:22:24 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	30/04/2026
Nome	ORDINANZA ZANZARA 69_2026.PDF
Impronta	8F290F5F8A5EBA21CCF3C0D05AAF58C8745320E8887C29CE23BA69C34E136802
Dimensione (Byte)	284,575

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2026-11210-P
Verso	Partenza
Data registrazione	30/04/2026